

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

24.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		ANIASI ed altri: Nuovo assetto della polizia locale (576);	
FRANCHI FRANCO ed altri: Attribuzione ai dipendenti dei Corpi di polizia municipale della indennità speciale di pubblica sicurezza di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (304);		GENOVA: Istituzione ed ordinamento dei corpi di polizia urbana (846) . . .	3
FELISETTI: Istituzione del Corpo di polizia municipale (336);		PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3, 4, 5
CERQUETTI ed altri: Norme sull'amministrazione della polizia locale (356);		BALESTRACCI NELLO, <i>Relatore</i>	3
BALESTRACCI ed altri: Istituzione ed ordinamento dei Corpi di polizia municipale (475);		CIAFFI ADRIANO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	5
		PETROCELLI EDILIO	4
		ZOLLA MICHELE	4
		Votazione segreta:	
		PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,10.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Franchi Franco ed altri: Attribuzione ai dipendenti dei Corpi di polizia municipale della indennità speciale di pubblica sicurezza di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (304); Felisetti: Istituzione del Corpo della polizia municipale (336); Cerquetti ed altri: Norme sull'amministrazione della polizia locale (356); Balestracci ed altri: Istituzione ed ordinamento dei Corpi di polizia municipale (475); Aniasi ed altri: Nuovo assetto della polizia locale (576); Genova: Istituzione ed ordinamento dei corpi di polizia urbana (846).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Franchi Franco ed altri: « Attribuzione ai dipendenti dei Corpi di polizia municipale della indennità speciale di pubblica sicurezza di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 »; Felisetti: « Istituzione del Corpo della polizia municipale »; Cerquetti ed altri: « Norme sull'amministrazione della polizia locale »; Balestracci ed altri: « Istituzione ed ordinamento dei Corpi di polizia municipale »; Aniasi ed altri: « Nuovo assetto della polizia locale »; Ge-

nova: « Istituzione ed ordinamento dei Corpi di polizia urbana ».

Avendo il Presidente della Camera riscontrato irregolarità nell'approvazione degli articoli 10 e 12-bis, deliberata dalla Commissione nella seduta del 19 dicembre 1984, do la parola al relatore, onorevole Balestracci, affinché esprima il suo intendimento.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. A seguito della lettera del Presidente della Camera, datata 16 gennaio 1985, con la quale si richiedeva una nuova votazione degli articoli 10 e 12-bis, previo parere della Commissione bilancio, questa ha riesaminato le conclusioni a cui era pervenuta questa Commissione relativamente alle condizioni determinate dalla stessa Commissione bilancio circa i problemi delle indennità e della copertura relativi agli articoli 10 e 12-bis del testo in esame.

Questa mattina, la V Commissione ha formulato un nuovo parere che, relativamente all'articolo 10, è favorevole, a condizione che sia espressamente previsto che le indennità in questione non siano cumulabili con qualsiasi altra indennità. Sull'articolo 12-bis, invece, ha espresso parere favorevole senza osservazioni.

In conformità alla condizione contenuta nel suddetto parere, il relatore, confermando la propria proposta di formulazione dell'articolo 10, intende, concorde il Governo, presentare un emendamento che, accogliendo integralmente quanto espressamente richiesto dalla V Commissione, risulta del seguente tenore: « La indennità, di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della

Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità».

MICHELE ZOLLA. Desidero prendere la parola affinché resti a verbale un mio punto di vista relativamente alla formazione di questo atto legislativo.

Ho preso visione della lettera del Presidente della Camera, cui il relatore si è testé riferito, ed intendo soffermarmi sulla prima parte di essa, laddove il Presidente della Camera afferma che il testo dell'articolo 10 votato dalla Commissione è del tutto difforme da quello contenuto nel parere espresso dalla V Commissione bilancio. È evidente, quindi, che ciò pone forti dubbi circa la legittimità di quell'atto. Proprio per questo, avrei gradito, per mia conoscenza, che venisse specificato in che cosa il testo che la Commissione aveva votato differisce nella sostanza dal parere espresso dalla V Commissione bilancio. Ciò perché, se il testo da noi votato fosse soltanto letteralmente diverso, e non sostanzialmente diverso, credo che la presidenza della Commissione — come è stato fatto — avesse titolo per porlo in votazione: infatti, se la differenza fosse stata non solo letterale e formale, ma anche sostanziale, evidentemente, il presidente della Commissione, nella responsabilità della sua funzione, non l'avrebbe posto in votazione.

Desidero fare questo rilievo perché il terzo comma dell'articolo 73 del regolamento afferma che, nel caso in cui un progetto di legge è esaminato per un parere, il relatore designato dal presidente della Commissione conclude proponendo di esprimere parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Non è affatto detto, quindi, che le modificazioni debbano essere non specificamente formulate e letteralmente recepite dalla Commissione di merito; al contrario, esse devono essere sostanzialmente recepite dalla Commissione stessa. Dunque, se non si può dimostrare che vi sono state difformità sostanziali

tra il parere della Commissione bilancio e l'articolo votato dalla Commissione, qualsiasi osservazione è, a mio avviso, non pertinente.

EDILIO PETROCELLI. Il gruppo comunista voterà a favore del preannunciato emendamento del relatore, e ciò più per quieto deliberare che per reale convinzione. Desidero infatti rilevare che la V Commissione bilancio non è entrata nel merito della differenza fra il primo ed il secondo testo dell'articolo 10, cioè quello da essa proposto e quello approvato dalla nostra Commissione. In pratica, ha riformulato un altro testo, aggiungendovi cose del tutto ovvie perché già scaturite dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. E per ciò che riguarda il contrasto rilevato dalla Presidenza della Camera va sottolineato che il testo è rimasto sostanzialmente identico, con la aggiunta di una non cumulabilità che non ha rilevanza perché è ovvio che, essendo quella in questione una sola indennità, essa non è cumulabile con se stessa.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo 10 del testo unificato delle proposte di legge in esame:

ART. 10.

Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.

Agli addetti alla polizia municipale in attività di servizio compete, in aggiunta allo stipendio in godimento, una indennità d'istituto stabilita, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure dell'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, entro i limiti minimo del quaranta per cento e massimo dell'ottanta per cento dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

IX. LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1985

L'indennità non è dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio delle funzioni proprie previste dalla presente legge.

L'indennità è pensionabile ed è assoggettata, ad ogni effetto, alla medesima disciplina dello stipendio; essa non è cumulabile con qualsiasi altra indennità di servizio prevista per la generalità dei dipendenti degli enti locali.

Il relatore, onorevole Balestracci, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

(Trattamento economico del personale di polizia municipale).

Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.

Le indennità attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.

La indennità di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 10, favorevole il Governo.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 12-bis sulla cui formulazione la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole:

ART. 12-bis.

(Applicazione ad altri enti locali).

Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 12, 14 e 15 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

È altresì applicabile il disposto del secondo comma dell'articolo 10 della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5 effettivamente svolte.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo unificato delle proposte di legge in esame sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Franchi Franco ed altri (304); Felisetti (336); Cerquetti ed altri (356); Balestracci ed altri (475); Aniasi ed altri (576); Genova (846) *in un testo*

IX LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1985

unificato e con il seguente titolo: « Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale »:

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aniasi, Arbasino, Balestracci, Caprili, Colombini, Conti, Dignani Grimaldi, Filip-pini, Franchi Franco, Garavaglia, Gualan-

di, Levi Baldini, Memmi, Migliasso, Nenna D'Antonio, Petrocelli, Pillitteri, Piredda, Sarti Adolfo, Scaiola, Scaramucci Guaiti-ni, Torelli, Zolla.

Si è astenuto:

Preti.

La seduta termina alle 11,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO